

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SALVI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*Omissis*

**(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**

**(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**

**(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili**

**(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'**

**(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale**

**(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**

**(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'**

**(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**

**(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili**

**(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) rileva preliminarmente che i disegni di legge in materia di unioni civili presentano profili di notevole rilievo giuridico ed etico, sui quali è opportuno riflettere con attenzione, anche in ragione delle molteplici polemiche che il loro esame sta suscitando nel Paese.

L'oratrice osserva quindi che la famiglia, fondata sul matrimonio, sia meritevole di una tutela preferenziale, in ragione del riconoscimento effettuato dall'articolo 29 della Costituzione. Esso si fonda sul carattere di stabilità del vincolo, sulla certezza delle relazioni giuridiche che intercorrono fra i suoi componenti e tiene conto delle essenziali funzioni sociali che la famiglia svolge, in particolare l'assistenza e il mutuo aiuto fra i coniugi, la procreazione e l'educazione della prole, nonché la trasmissione, alle nuove generazioni, dei valori spirituali e culturali. L'oratrice rileva altresì che, accanto all'articolo 29, occorre prendere in considerazione anche l'articolo 31 della Costituzione, in base al quale la Repubblica ha il compito di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché di proteggere, anche al di fuori della famiglia legittima, la maternità, l'infanzia e la gioventù. Dopo aver preso atto con rammarico che l'articolo 31 è una delle disposizioni meno attuate della Costituzione, la senatrice auspica che Governo e Parlamento si occupino prioritariamente di iniziative volte a dare finalmente attuazione a tale norma costituzionale, tramite una coerente valorizzazione e un adeguato sostegno della

famiglia e della maternità, nonché attraverso misure di tutela del lavoro femminile e giovanile, anche perché le precarie condizioni lavorative sono la causa principale del ritardo con cui le giovani coppie decidono accedere al matrimonio.

Chi ha responsabilità politiche e di Governo ha comunque il dovere, ad avviso dell'oratrice, di interessarsi anche dei mutamenti sociali, regolando situazioni di fatto in cui emerga la necessità di offrire adeguata tutela alle persone coinvolte, in particolare ai soggetti più deboli.

I disegni di legge all'esame della Commissione giustizia prefigurano, al riguardo, due soluzioni alternative, la prima - che si ritrova nel disegno di legge di iniziativa governativa - tende a far discendere, dal rapporto stabile di convivenza, diritti e doveri reciproci; la seconda invece affida alla manifestazione congiunta della volontà delle parti la regolamentazione della convivenza.

L'oratrice ricorda che nel corso di precedenti legislature si è cercato di intervenire in materia. Già alla fine degli anni '80 del secolo scorso la Camera dei deputati e il Senato esaminarono disegni di legge in materia di convivenze. Da allora molte sono state le iniziative legislative volte a regolare le famiglie di fatto. Tra queste la senatrice si sofferma in particolare su un disegno di legge, presentato nel corso della XIV legislatura da alcuni esponenti della Casa delle libertà, sulla disciplina del patto civile di solidarietà. Esso testimonia, a suo avviso, quanto tutte le forze politiche - anche quelle che oggi, legittimamente, denunciano i rischi di una deriva individualista dannosa per i valori familiari - fossero consapevoli della rilevanza del tema e dell'urgenza di tutelare adeguatamente i diritti dei conviventi.

La senatrice si sofferma quindi sull'intenso lavoro della giurisprudenza che, nonostante il silenzio del legislatore, si è da tempo fatta carico del mutamento sociale determinato dal fenomeno della convivenza, adattando ad essa disposizioni di diritto comune la cui applicazione in altre epoche era stata negata. Il fondamento di tale tutela è rinvenibile nell'articolo 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tra queste occorre ricomprendere anche le comunità famigliari non fondate sul matrimonio, qualora queste appaiano idonee a favorire lo sviluppo della persona.

Ad avviso della senatrice ciò appare conforme alla stessa etica cristiana - in cui ella si riconosce - in base alla quale il concetto di persona, la difesa della sua dignità, la promozione del suo sviluppo trascendono le situazioni formalizzate dal diritto e non possono essere sacrificati in nome di astratti principi. L'oratrice, soffermandosi sulla tensione mai risolta tra carisma ed istituzione, ricorda l'insegnamento evangelico che, ammonendo che "è permesso fare del bene anche di sabato", sancisce - come principio di valore eterno - il primato dell'uomo sulla legge.

L'oratrice, ribadendo la necessità di assumere un atteggiamento attento al valore della persona umana e ai suoi bisogni, osserva che non tutte le convivenze sono uguali e che non esiste una correlazione scontata tra unioni di fatto ed etica individualista, essendoci, accanto a forme di convivenza provvisoria, calcolata o forzosa, convivenze nelle quali è presente un anelito sincero a mantenere un'attiva dinamica di relazione e un intendimento stabile a costituire una comunità familiare.

Dopo aver espresso l'esigenza di distinguere tra coppie eterosessuali, che legittimamente possono essere definite famiglie di fatto, e coppie omosessuali che non potranno mai essere considerate famiglie, osserva che, per quanto non sia possibile equiparare giuridicamente le famiglie di fatto alle famiglie legittime, occorre riconoscere che le unioni nelle quali sono presenti figli costituiscono una risorsa per la società, anche in ragione dell'impegno educativo che i genitori conviventi hanno nei confronti della prole.

Richiamando il principio di ragionevolezza, in base al quale una coerente attuazione dell'uguaglianza richiede di disciplinare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse, l'oratrice ritiene opportuno intervenire esclusivamente laddove si palesi necessario. Al riguardo ritiene meritevole di specifica disciplina, in presenza di figli minori, le conseguenze della cessazione della famiglia di fatto, prevedendo per esempio che gli accordi dei genitori non più conviventi, quando hanno ad oggetto i figli, debbano essere verificati dal giudice come nel caso di separazione coniugale. Ritiene altresì giusto prevedere una tutela economica per il genitore economicamente più debole se abbandonato dal convivente, ciò al fine di conservare la dignità e il decoro necessari per la serena crescita dei figli. Ritiene infine plausibile attribuire al convivente diritti successori, in ipotesi di morte dell'altro genitore naturale, anche in assenza di testamento, come pure l'attribuzione della pensione di reversibilità, nel caso in cui il convivente superstite versi in stato di bisogno.

L'oratrice osserva inoltre che la mancata rilevanza, a livello normativo, delle famiglie di fatto può paradossalmente determinare notevoli discriminazioni a danno delle famiglie legittime: i

genitori conviventi, ad esempio, non sono tenuti a dichiarare entrambi i loro redditi al fine di ottenere determinate agevolazioni fiscali per i figli e ciò si traduce - ad avviso dell'oratrice - in un ingiustificato vantaggio rispetto ai genitori sposati.

Quanto alla complessa problematica delle coppie omosessuali, la senatrice rileva la non opportunità di applicare loro i diritti propri di formazioni sociali diverse, quali la famiglia legittima o di fatto, ritenendo invece corretto dare risposte specifiche a situazioni in cui sia palese l'esigenza di superare odiose discriminazioni sul piano dei diritti civili e patrimoniali. La senatrice ipotizza che possa sorgere un obbligo di sostegno economico per il convivente in stato di bisogno, ovvero il diritto all'assistenza in caso di malattia, senza che ciò interferisca con la disciplina degli atti dello stato civile e senza alcun contatto con gli istituti dell'adozione e della filiazione. In conclusione la senatrice rileva che una soluzione normativa condivisa possa essere adottata solo se al centro delle riflessioni del Parlamento vi è la tutela delle persone, che passi attraverso una prioritaria promozione della famiglia come comunità naturale fondata sull'amore ed una conseguente adeguata protezione - in casi specifici - dei soggetti più deboli per le convivenze.

Richiamando l'opera di un grande giurista italiano, l'oratrice auspica a tal fine una politica mite, cioè ragionevole, che sappia evitare i conflitti ricercando soluzioni che soddisfino tutti nella maggior misura consentita dalle circostanze.

Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*